



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

**Relazione sullo stato di
attuazione della legge n. 394
del 1991**

Anni 2017/2018/2019

Introduzione	3
Sintesi dello stato normativo	3
1. Elenco Ufficiale delle aree protette	5
2 I parchi nazionali	6
2.1. Istituzioni.....	7
2.2 Strumenti di gestione e programmazione.....	10
2.3.Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine.....	12
2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco	17
2.5. Statuti degli Enti Parco	19
2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione	19
2.7. Altre iniziative.....	22
2.8. Supporto per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali	23
2.9. Sorveglianza Aree protette	23
3 Le aree marine protette	24
3.1. Istituzioni.....	26
3.2. Organismi di gestione	32
3.3. Regolamenti.....	36
3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette	37
3.5 Altre attività: sorveglianza delle aree marine protette	42
3.6. Contributi alle aree marine protette.....	43
4 Riserve Naturali Statali	44
4.1. Riperimetrazioni.....	45
4.2. Piani di gestione e Regolamenti	45
4.3 Organi di gestione.....	45
4.4. Contributo ordinario alle riserve naturali statali	46
5. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000	46
6. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000	47

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE”

Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro per le aree protette” è prevista dall’art. 33, comma 1, della legge medesima: “Il Ministro dell’ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali”.

Finalità e ambito della legge è “l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”.

La presente relazione fa riferimento al triennio 2017-2019.

Sintesi dello stato normativo

A modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette nel corso dell’anno 2018 è intervenuta la legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha previsto:

- l’inserimento all’art. 34, comma 1, della legge quadro n. 394/91 dopo la lettera f) delle lettere f-bis) Matese e f-ter) Portofino comprendente la già istituita area protetta di Portofino;
- l’inserimento dopo il comma 2 del comma 2-bis con il quale viene istituito il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po e del Parco regionale del Delta del Po. Detto articolo recita, peraltro, “Il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- la soppressione del comma 4 dell’articolo 35 della legge 394/91 relativo all’istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po e modificato l’articolo 36 della legge 394/91;
- la modifica dell’articolo 36, comma 1, lettera g) “Capo d’Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca” e lettera o) “Capo Spartivento”.

Nel corso dell’anno 2020, inoltre, è intervenuto il D.L. 16 giugno 2020, n. 76, convertito con legge dell’11 settembre 2020, n. 120, che all’articolo 55 ha previsto la modifica dell’articolo 9, commi 3 e 11, e l’introduzione dei commi 11-bis e 14 – bis nonché la modifica degli articoli 11, 12, 13 e 15.

Si ritiene utile evidenziare le principali modifiche apportate alla norma:

- al comma 3, è stato previsto che con riferimento alla procedura di nomina del Presidente di un Ente Parco che *“l'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”*;
- al comma 11, è aggiunto, che *“L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.”*;
- al comma 11, è inserito il comma 11-bis *“La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.”*;
- dopo il comma 14, è inserito il comma 14-bis. *“Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;
- all'articolo 11, comma 1, *“Regolamento del Parco”* è stata aggiunta la previsione che in caso di inosservanza dei termini il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, il quale provvede entro tre mesi.;
- al comma 6 del medesimo articolo 11 è stata inserita la previsione che nel caso in cui le regioni e le province autonome interessate non si esprimono entro novanta giorni, l'intesa si intende acquisita;
- all'articolo 12, *“Piano del Parco”*, comma 3 è stato previsto che il Piano predisposto dall'Ente Parco viene adottato dallo stesso Ente;
- al comma 4 del medesimo articolo 12, è stato previsto che l'Ente Parco approva il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in *“sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;
- il quarto periodo, infine, recita *“Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida*

ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo”;

- dopo l'articolo 13 è inserito l'art.13-bis “*Interventi nelle zone di promozione economica e sociale*”;
- all'articolo 15 “Acquisti, espropriazioni ed indennizzi” sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i quali è stato previsto che i beni demaniali presenti nel territorio del parco, non affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente Parco.

1. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;

- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010. Stando ai dati riportati nell'elenco del 2010, si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

2 I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.Lgs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla legge 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del

territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di “area protetta”.

2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), – e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i parchi delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (D.P.R. 12 luglio 1993), delle Dolomiti Bellunesi (D.P.R. 12 luglio 1993), dei Monti Sibillini (D.P.R. 6 agosto 1993), del Pollino (D.P.R. 15 novembre 1993), dell'Aspromonte (D.P.R. 14 gennaio 1994), del Cilento e Vallo di Diano (D.P.R. 5 giugno 1995), del Gargano (D.P.R. 5 giugno 1995), della Majella (D.P.R. 5 giugno 1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (D.P.R. 5 giugno 1995), del Vesuvio (D.P.R. 5 giugno 1995), dell'Arcipelago Toscano (D.P.R. 22 luglio 1996), dell'Arcipelago di La Maddalena (D.P.R. 17 maggio 1996), del Golfo di Orosei e Gennargentu (1998) e della Val Grande (24 giugno 1998).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque Terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente “Disposizioni in campo ambientale”.

Nel 2016, si è pervenuti alla definizione del procedimento per l'istituzione del Parco nazionale di Pantelleria (previsto, insieme ad altri tre parchi nazionali siciliani - Egadi e litorale Trapanese, Eolie, Iblei - dalla legge 29 novembre 2007, n.222 – articolo 26, comma 4-*septies*), istituito con il DPR del 28 luglio 2016, pubblicato in G.U. del 7 ottobre 2016, n. 235, che ha portato il numero attuale dei Parchi nazionali a 25.

Per quanto riguarda l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, il procedimento è stato regolato dall'articolo 2, comma 3-bis, del d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011 che ha previsto, nel caso non si fosse pervenuti all'istituzione del parco entro il 30 settembre 2011, che si sarebbe proceduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla nomina di un commissario *ad acta* per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Il Commissario *ad acta*, nominato con DPCM del 4 agosto 2014, venendo a cessare le dirette competenze del Ministero dell'ambiente, nel mese di agosto 2015 ha presentato la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco e relativa disciplina di tutela alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e tale proposta è stata oggetto di una riunione presso la Conferenza Unificata il 10 settembre 2015, in cui la Regione Abruzzo ha avanzato proposte di modifica trasmesse al Ministero dell'ambiente il 04.02.2016 ed il 26.02.2016.

Il Ministero dell'ambiente, rilevato che la richiesta della Regione Abruzzo, ai fini della prosecuzione dell'iter istitutivo, non è in linea con la normativa introdotta dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, che ha stabilito una deroga alle modalità istitutive dei parchi nazionali previste dalla legge n. 394/91, e che alla luce della conseguente nomina del Commissario *ad acta* il Ministero dell'ambiente non è più titolare del procedimento istitutivo del Parco, ha provveduto ad inoltrare tempestivamente gli atti al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui è attualmente incardinato il procedimento, con note del 2 e del 16 marzo 2016.

In occasione di una riunione tenutasi a gennaio 2018 presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ribadito la posizione sempre espressa, ovvero che il Ministero avrebbe potuto provvedere a dare seguito al procedimento solo in forza di un formale atto che superasse la previsione di un Commissario *ad acta*, ripristinando la procedura di cui alla legge 394/91.

In data 18 aprile 2019 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui esiti sono stati trasmessi con nota DICA del 6 giugno 2019, nel corso della quale è stato convenuto che il procedimento in capo al Commissario *ad acta* potesse ritenersi concluso senza gli esiti previsti dalla norma, che assegnava allo stesso Commissario il compito di predisporre gli atti ai fini dell'istituzione del Parco nazionale, e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potesse ritenersi reintegrato nelle competenze ad esso assegnate dalla legge per quanto riguarda l'istituzione dei parchi nazionali.

Il Ministero dell'ambiente ha dunque convocato, in data 6 novembre 2019, il tavolo istituzionale per riavviare il procedimento tecnico-amministrativo sottolineando che il percorso tecnico-amministrativo per la definizione della perimetrazione e zonazione del Parco prevede il supporto scientifico di ISPRA.

La Regione ha accolto positivamente, in via preliminare, tale chiarimento, e si attende una conferma da parte della stessa di una formale condivisione di tale percorso.

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all'art. 1, comma 1116, ha previsto all'art. 34, comma 1, della legge n. 394/91 l'inserimento dopo la lettera f) delle lettere f-bis) Matese e f-ter) Portofino comprendente la già istituita area protetta di Portofino. La medesima legge ai successivi commi 1117 e 1118, ne definisce le relative dotazioni finanziarie.

Per quanto riguarda l'istituzione del Parco nazionale del Matese, l'istruttoria è stata avviata convocando, a luglio 2018 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un tavolo istituzionale.

In fase di avvio, è stato affidato a ISPRA l'incarico di svolgere gli studi conoscitivi e la preliminare istruttoria tecnica; sulla base delle banche dati esistenti. L'ISPRA ha elaborato un'analisi delle valenze ambientali dell'area potenzialmente d'interesse per l'istituzione del Parco che deve ancora essere completata con dati e analisi socioeconomici.

Per la presentazione e la condivisione di queste prime risultanze degli studi conoscitivi con i soggetti territoriali, il Ministero dell'ambiente ha promosso e partecipato a quattro incontri, rivolti agli enti locali e alle principali associazioni di categoria delle due Regioni interessate, che si sono tenuti il 29 e 30 novembre 2018 a Campobasso (all'Assessorato ambiente della Regione Molise), e il 5 e 6 dicembre 2018 a San Potito Sannitico, Provincia di Caserta, (alla sede del Parco regionale del Matese).

Sulla base delle osservazioni pervenute e di quelle che le Regioni Molise e Campania dovranno inviare, l'ISPRA avrebbe provveduto a formulare una proposta aggiornata consistente in una prima perimetrazione e zonazione del Parco e la sua regolamentazione. Tale proposta, una volta valutata e approvata dal Ministero sarebbe stata presentata al Tavolo istituzionale e si sarebbe predisposto uno schema di D.P.R.

A luglio 2019 è pervenuta la relazione finale di ISPRA con proposta di perimetrazione e zonazione dell'istituendo Parco e in data 10 settembre 2019 è stato convocato il Tavolo istituzionale per presentare le risultanze degli studi svolti ai fini della condivisione e partecipazione nella definizione della proposta. Pertanto, la cartografia predisposta da ISPRA con la proposta di perimetrazione e zonazione, nonché l'elenco dei comuni ricadenti, in tutto o in parte in detto perimetro proposto e uno schema, meramente esemplificativo, delle misure di salvaguardia, sono stati formalmente trasmessi alle Regioni interessate per consentire confronti e verifiche, in data 18 settembre 2019.

Nonostante sia stata costantemente rappresentata alle due Regioni la volontà di pervenire alla definizione della proposta conclusiva per il Parco entro la fine del 2019 non si sono avuti riscontri sugli esiti delle verifiche e sugli orientamenti assunti.

Con riferimento all'istituzione del Parco nazionale di Portofino, l'istruttoria è stata avviata convocando, a luglio 2018 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tavolo istituzionale al quale è stata chiesta un'attiva collaborazione per la raccolta dei dati socioeconomici.

All'ISPRA è stato affidato l'incarico di svolgere gli studi conoscitivi e la preliminare istruttoria tecnica sulla base delle banche dati esistenti e, a conclusione, ha proposto un'area vasta d'interesse. Con nota di dicembre 2018 il Ministero ha invitato la Regione a organizzare degli incontri sul territorio per presentare gli studi conoscitivi redatti da ISPRA.

In assenza di riscontri al riguardo, nella necessità di dare corso all'iter avviato, è stata convocata una riunione presso il Ministero, in data 14 febbraio 2019, con tutti gli enti locali territorialmente interessati, con l'obiettivo di acquisire orientamenti e osservazioni da tenere in conto per il prosieguo dell'istruttoria.

In assenza di riscontri da parte della Regione, per dare un nuovo impulso al procedimento è stato convocato un incontro in data 25 luglio 2019 con l'Assessore competente che si è impegnato in quell'occasione a far emergere l'orientamento dei Comuni che ricadono nell'area di interesse.

Tuttavia, nonostante l'invito del 2 agosto 2019, e il successivo sollecito, a far pervenire l'orientamento assunto dagli EE.LL., anche in questa occasione non si è avuto alcun riscontro.

2.2 Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni. Nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni, la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "*per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque*

prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Sono vigenti i Piani di 10 Parchi Nazionali: delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01), dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), delle Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), del Gran Paradiso (B.U.R. Val D'Aosta n.22 del 3.06.14 e B.U.R. Piemonte n.23 del 5.06.14), dell'Alta Murgia (B.U.R. Puglia n.39 dell'11.04.16).

Si evidenzia, per quanto riguarda il Piano del Parco delle Dolomiti Bellunesi che esso è attualmente in corso di aggiornamento essendo stato approvato nel 2001.

Per quanto riguarda, invece, il Parco delle Cinque Terre, occorre evidenziare che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali e, pertanto, sono state avviate le procedure per l'aggiornamento.

Nel 2017 è stato adottato dalla Regione Lazio il Piano del Parco del Circeo, mentre sono in corso le procedure relative ai Monti Sibillini, alla Val Grande, Gran Paradiso, Pollino, Gargano e all'Arcipelago de La Maddalena.

I Parchi della Sila, del Gargano, del Pollino, d'Abruzzo Lazio Molise, dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Appennino Val d'Agri Lagonegrese e del Gran Sasso Monti della Laga hanno avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, per quanto riguarda il Parco Gran Sasso Monti della Laga, il Piano è stato approvato per il versante abruzzese dalla Regione Abruzzo (delibera di Giunta n. 298/c del 06.06.2017) e le tre Regioni Abruzzo Lazio e Marche hanno concordato una procedura di V.A.S. coordinata con un apposito protocollo d'intesa.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, sulla base dell'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, che ha assegnato le funzioni gestionali alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, il Comitato di coordinamento e di indirizzo, dalla stessa Intesa previsto, ha tra i suoi compiti principali l'approvazione delle Linee guida per il Piano e il Regolamento del Parco. Il Comitato ha, dunque, avviato le relative attività pervenendo nel corso del 2016 alla loro definizione e all'approvazione nel gennaio 2017. Sulla base di tali Linee guida i tre soggetti territoriali nel 2017 hanno avviato la predisposizione del Piano del Parco e del Regolamento assicurandone l'unitarietà ed il rispetto dei principi della normativa nazionale – legge 6 dicembre 1991, n. 394 - in materia di aree protette e comunitaria relativamente ai siti natura 2000, contemperandone le previsioni alle specificità e peculiarità dei rispettivi ambiti territoriali. Negli anni 2017 e 2018 le attività sono proseguite.

Regolamenti

Dopo il Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara approvato nel 2015 (D.M. 29 luglio 2015, n. 156 - G. U. n. 92 del 20.04.2016), nel 2016 è stato approvato anche il Regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte. Su detto regolamento, in attuazione del parere n. 1792 del Consiglio di Stato del 16 giugno 2015, è stato necessario interessare i Ministeri della Difesa, dell'Interno e dei Beni e delle attività culturali e del turismo per acquisirne i rispettivi pareri su specifici aspetti di competenza. Acquisiti, nel corso del 2016, i suddetti pareri e predisposti i conseguenti aggiornamenti al testo, il Regolamento del Parco Nazionale dell'Aspromonte è stato, quindi, approvato con D. M. n. 378 del 7 dicembre 2016 (pubblicato in G. U. n. 24 del 30.01.2017).

Nel 2017 e 2018 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei Parchi nazionali della Maiella, del Vesuvio, e delle Dolomiti Bellunesi, mentre è stato monitorato il processo di approvazione del Piano del Parco della Sila per dare corso al procedimento relativo al Regolamento per il quale si è già provveduto all'istruttoria.

Tutte le attività istruttorie sono state svolte verificando la coerenza delle proposte di Regolamento con il "format di regolamento" sottoposto agli Enti Parco nazionali nel 2014, avente l'obiettivo dell'integrazione strutturata, negli strumenti di gestione dei Parchi nazionali, delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, superando approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed omogeneità nel rispetto delle specificità territoriali, tenendo in debito conto l'evoluzione normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, e facilitando, altresì, le fasi istruttorie del procedimento approvativo.

La possibilità dell'utilizzo del predetto "format" è stata prevista anche nelle Linee Guida per il Piano e il Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui si è detto al precedente paragrafo.

2.3.Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;

- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2017 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali del Pollino, dell'Arcipelago Toscano e dell'Appennino Tosco Emiliano.

Nel 2018 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali Isola di Pantelleria e Arcipelago di La Maddalena.

Nel 2019 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali delle Dolomiti Bellunesi, Alta Murgia, Gargano, Sila, Cinque Terre, Circeo, Monti Sibillini, Majella, Foreste casentinesi, Abruzzo Lazio e Molise.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce di norma dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

Nel 2017 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco di Pantelleria, della Sila e della Maddalena (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Nel 2018 è stato prorogato il commissariamento dell'Ente Parco della Sila e, a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo a causa di criticità gestionali e programmatiche evidenziate, è stato commissariato l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

Nel 2019 sono stati prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e della Sila ed è stato commissariato l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, a seguito del venir meno del numero legale necessario per il valido svolgimento dell'attività del Consiglio direttivo

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Nel 2017 sono stati ricostituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali del Gran Paradiso e del Vesuvio e sono stati integrati alcuni componenti mancanti nei Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali del Pollino, della Majella, delle Cinque Terre, dell'Aspromonte, dell'Alta Murgia, dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, d'Abruzzo, Lazio e Molise e delle Dolomiti Bellunesi.

Nel 2018 sono stati costituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali Isola di Pantelleria e Arcipelago di La Maddalena e sono stati integrati alcuni componenti mancanti nei Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali del Pollino, dell'Alta Murgia, dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, d'Abruzzo, Lazio e Molise, del Gargano e dei Monti Sibillini.

Nel 2019 è stato costituito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e sono stati integrati alcuni componenti mancanti nei Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali del

Pollino, dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, dell'Arcipelago di La Maddalena, dell' Isola di Pantelleria, del Vesuvio, delle Dolomiti Bellunesi, del Gran Sasso e Monti della Laga, delle Cinque Terre e della Val Grande.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dall'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato, quindi, aggiornato a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010, e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nell'ottica di provvedere ad un nuovo aggiornamento dell'Albo degli idonei e a seguito del mutato assetto legislativo in materia di dirigenza pubblica conseguente alle norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento dei concorsi intervenute (D.Lgs. 150/2009), è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare n.143 del 15 giugno 2016, recante “*Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426*” (G.U. Serie Generale, n.174 del 27 luglio 2016).

Successivamente, in attuazione delle previsioni del succitato regolamento, è stato emanato il decreto Direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “*Modalità di valutazione dei titoli per l’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016.

Ai sensi del predetto decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno biennale, mediante bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un concorso per titoli per l’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale.

Saranno iscritti all’Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli di studio, di servizio e scientifici un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Il medesimo decreto direttoriale ha, altresì, specificato che ai fini della valutazione dei titoli deve tenersi conto delle esperienze maturate in materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità, nonché della capacità di risoluzione di problematiche gestionali, amministrative e contabili valutabili sulla base delle esperienze maturate e dei titoli.

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017 è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento dell’Albo degli idonei ai sensi della sopra citata disciplina.

Con decreto direttoriale del 14 febbraio 2018, pubblicato nella GU n. 16 del 23-02-2018, a conclusione della procedura avviata con la pubblicazione del bando di concorso è stato aggiornato l’Elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale.

Nel corso dell’anno 2017 sono stati nominati i Direttori degli Enti Parco Nazionali del Pollino, dell’Alta Murgia e del Gran Paradiso.

Nel corso dell’anno 2018 sono stati nominati i Direttori degli Enti Parco Nazionali dell’Arcipelago Toscano, del Vesuvio, del Cilento e del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati nominati i Direttori degli Enti Parco Nazionali delle Foreste Casentinesi e d'Abruzzo Lazio e Molise.

2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *“adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi”*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con DPCM 23 gennaio 2013 sono state numericamente rideterminate le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali e del Parco Geominerario della Sardegna, riducendo la dotazione organica complessiva da 529 a 472 unità.

Successivamente, la dotazione organica è aumentata di un'unità da parte del Parco Nazionale del Pollino, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (deliberazione consiliare n. 51/2013 – modifica della propria dotazione organica) con l'aumento di un'unità (da 49 a 50) mediante la trasformazione di un posto resosi vacante in area “C” in 2 posti di area “A”.

Ulteriori rideterminazioni, ad invarianza della spesa, sono state approvate dagli Enti Parco nazionali dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e del Gargano.

La dotazione organica del Parco nazionale Isola di Pantelleria, è stata approvata con DM n. 37203 del 21 maggio 2020 ed è composta da n.10 unità di personale.

Le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 della D.Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. n. 75 del 2017, hanno la possibilità di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio, per il triennio 2018-2020 al fine di procedere all'assunzione del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, infatti, stabilisce espressamente che *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale....”* (cfr. art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017).

La normativa sopra richiamata prevede che, in presenza dei requisiti ivi previsti, le procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 debbano svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Pertanto, nel corso degli anni 2017 – 2018 gli Enti Parco hanno provveduto a dare avvio alla necessaria procedura attraverso l'approvazione dei previsti piani triennali del fabbisogno di cui all'art. 35, comma 4, del D.L.gs. n. 165/2001.

Successivamente, la legge 30.12.2018 n. 145, all'articolo 1, comma 565, ha autorizzato gli Enti Parco di seguito indicati a procedere alla stabilizzazione di personale, in posizione soprannumeraria, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari previsti all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

I contingenti autorizzati sono i seguenti:

- tre unità al Parco dell'Alta Murgia;
- quattro unità al Parco dell'Appennino Lucano;
- tre unità al Parco dell'Asinara;
- due unità al Parco delle Cinque Terre;
- una unità al Parco del Gargano;
- una unità al Parco della Sila.

Sul tema della stabilizzazione questa Direzione il 2 agosto 2018 ha emanato, sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, la circolare prot. n. 18135 contenente indirizzi operativi in materia di organizzazione e pianificazione del fabbisogno di personale degli Enti Parco Nazionali.

In attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 565, della L. 145/2018 i sottoindicati Enti parco nazionali hanno provveduto all'approvazione di provvedimenti volti alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, in attuazione dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, anche in posizione soprannumeraria:

- Alta Murgia;
- Appennino Lucano;
- Asinara;
- Cinque Terre;
- Sila.

2.5. Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca *"l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti"*, sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Tutti gli Enti Parco Nazionali sono dotati di statuto.

2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Dal 2011 al 2016, per effetto della legge 31 dicembre 2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica", ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d), è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie, dalla ex Tabella C, e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

Negli anni 2011 - 2016 i relativi fondi sono stati appostati sul capitolo 1552 - Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi -.

Con legge 4 agosto 2016, n. 163, "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" è stato, tra l'altro, abrogato il richiamato articolo 11, e per l'anno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assegnato i fondi stanziati per le spese di natura obbligatoria nella tabella ordinaria, sul capitolo 1551 prevedendo due piani gestionali: piano gestionale 1 -spese di personale-; piano gestionale 2 -spese di funzionamento-; includendo, in quest'ultimo, i fondi previsti per il riparto dei contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi da effettuarsi con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari (articoli 40 e 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica").

Per l'anno 2017, lo stanziamento inizialmente previsto, per la ripartizione con decreto interministeriale, pari ad euro 5.102.413,00, è stato ridotto di euro 500.000,00 a seguito dei tagli applicati dalla manovra finanziaria di aprile, pertanto, la somma disponibile è risultata pari ad euro 4.602.413,00.

Per quanto riguarda l'anno 2018, lo stanziamento previsto da destinare al riparto dei contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi è stato, di euro 4.259.792,54, mentre per il 2019 è stato di euro 4.102.413,00.

Dette risorse finanziarie (imputate al cap. 1551, piano gestionale 2, "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi") sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari;

nonché per obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; fondo di premialità.

Con decreto interministeriale (MATTM-MEF), acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, sono stati ripartiti i fondi agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad euro 2.214.500,00 nel 2017, euro 1.960.000,00 nel 2018 e 1.888.000,00 per il 2019;

per n. 27 Aree Marine Protette pari ad euro 1.042.500,00 nel 2017, euro 1.002.000,00 nel 2018 e euro 921.000,00 per il 2019;

per n. 3 Parchi Minerari per ciascun dei due anni 2017,2018 e 2019:

- Parco Miniere dell'Amiata euro 300.000,00;
- Parco Colline Metallifere Grossetane euro 300.000,00;
- Parco Miniere Zolfo delle Marche euro 220.000,00;

Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione – CITES euro 475.000,00 nel 2017 e euro 427.000,00 per il 2018 e il 2019;

Fondo di premialità euro 50.413,00 nel 2017, euro 50.792,54 nel 2018 e euro 46.413,00 per il 2019;

Per quanto riguarda l'anno 2019, ai Parchi Nazionali e alle Aree Marine Protette sono stati stanziati dei fondi specifici finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione approvate per i siti Natura 2000 sovrapposti alle aree protette nazionali stesse.

In continuità con gli esercizi finanziari precedenti è stata emanata una direttiva d'indirizzo agli Enti Parco Nazionali, che dal 2013 è stata estesa anche alle aree marine protette, con la quale sono state assegnate le priorità per l'impiego di dette risorse finanziarie, volte alla conservazione della biodiversità.

Direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il 17 ottobre 2017 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato una Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette contenente indirizzi in materia di attività dirette alla conservazione della biodiversità. Detta direttiva, in coerenza e in attuazione delle raccomandazioni finali del *“Primo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia”*, in cui si evidenzia l'importanza di *“Rafforzare il sistema delle aree protette a terra e a mare, valorizzandone*

in particolare il significativo ruolo di tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, migliorandone le connessioni attraverso i sistemi di reti ecologiche e di infrastrutture verdi, favorendone le politiche di sistema in particolare nelle ecoregioni, nella rete europea Natura 2000 e nella rete dei Parchi nazionali e regionali.”, ha inteso confermare la prosecuzione delle azioni in corso sulla base delle precedenti direttive ed approvare le nuove azioni proposte:

1. Le api come bioindicatore della qualità ambientale (Azione di Sistema);
2. Biodiversità, Resilienza, e cambiamenti climatici (Azione Trasversale);
3. Conservazione del Capriolo italico, in attuazione del Piano d’Azione Nazionale (Azione Trasversale);
4. Piano d’azione per la conservazione degli habitat prioritari con particolare riferimento alle specie di orchidea selvatica (Azione di Sistema);
5. Mappatura della protezione costiera e della resilienza in litorali sabbiosi afferenti ad aree protette (Azione Trasversale);
6. Insetti di valore conservazionistico, presenza, status e interazioni con specie di fitopatogeni (Azione Trasversale).

E’ stata, inoltre, introdotta una premialità nei confronti degli Enti parco virtuosi, consistente nel riconoscimento di una quota in aumento dei fondi assegnati, da erogarsi nell’annualità della Direttiva successiva, previa valutazione dello stato di avanzamento dei progetti e del rispetto delle tempistiche previste. Con la Direttiva 2017 per la realizzazione delle azioni rivolte alla conservazione della biodiversità sono stati assegnati fondi agli Enti parco nazionali per euro 2.214.500,00.

La Direttiva per l’anno 2018 (emanata in data 16 novembre 2018), ritenendo di importanza strategica i risultati raggiunti con le precedenti, ha confermato la prosecuzione delle azioni trasversali e di sistema della Direttiva 2017 e la possibilità di proporre nuove azioni, valutandone la coerenza con quelle già realizzate e considerando prioritariamente quelle cofinanziate dagli stessi Enti parco con risorse proprie, nonché la misura della premialità nei confronti degli Enti Parco virtuosi in termini di avanzamento dei progetti e rispetto del cronoprogramma previsto.

La Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità per l’anno 2019, è stata emanata il 24 ottobre 2019, aprendo un nuovo percorso.

Le attività svolte dai Parchi nazionali sono state indirizzate su una tematica specifica che riveste eccezionale importanza a livello internazionale per la conservazione della biodiversità, quella degli Insetti Impollinatori.

L’emergenza ambientale, evidenziatasi negli ultimi decenni, della drastica diminuzione, in termini di presenza e diversità (e abbondanza per alcune specie), degli impollinatori, è confermata dal recente

Rapporto IPBES 2, che individua le cause del fenomeno effetti nella combinazione di più fattori d'impatto, fra i quali il cambiamento climatico, la gestione agricola intensiva e l'uso di pesticidi, il cambiamento dell'uso del suolo, l'inquinamento ambientale, la diffusione di specie esotiche invasive e di patogeni dannosi per queste specie.

L'attenzione su tale problematica è stata posta anche dalla Commissione Europea con l'iniziativa lanciata nel 2018 per affrontare il declino degli insetti impollinatori selvatici.

In tale contesto, la Direttiva 2019, dunque, dando coerente seguito alle azioni di sistema già individuate con la Direttiva 2017 e poi successivamente con la Direttiva 2018 "*Le api come bioindicatore della qualità ambientale*" e "*Insetti di valore conservazionistico, presenza, status e interazioni con specie di fitopatogeni*", si è posta come obiettivo prioritario un'azione di sistema unitaria in tutti i Parchi Nazionali, che potesse contribuire ad affrontare le implicazioni ambientali, economiche e sociali del declino degli insetti impollinatori, riconoscendone il ruolo insostituibile per gli equilibri ecosistemici.

Gli Enti Parco nazionali hanno programmato progetti che prevedono:

1. Attività di monitoraggio, valutazione e raccolta dati
2. Interventi sul territorio
3. Attività di comunicazione

Tutte le attività proposte e realizzate sono state in linea con le azioni previste dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi e dalle misure contenute nelle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" di cui al Decreto 10 marzo 2015;

- le misure individuate per le ZSC/SIC ricadenti nei Parchi nazionali, dando priorità a quelle già individuate per le specie di impollinatori presenti nella Direttiva 92/43/CE per i relativi habitat;
- le altre azioni finanziate nell'ambito della Politica agricola, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri progetti oggetto di finanziamento.

Inoltre, le attività hanno tenuto conto delle valutazioni e indicazioni presenti nelle Liste Rosse italiana ed europea di apoidei e farfalle.

2.7. Altre iniziative

Fondi leggi speciali

Negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati, inoltre, trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi previsti da leggi speciali:

- Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", euro 212.130,00 (2017) e euro 241.091,00 (2018 e 2019), finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat";
- Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 179/2002 per l'istituzione ed il funzionamento, euro 108.037,00 (2017) e euro 122.787,00 (2018 e 2019);
- agli Enti Parco Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, ai sensi della legge n. 344 del 1997, complessivamente euro 1.295.240,00 (2017), complessivamente euro 1.454.158,00 (2018) e complessivamente euro 1.443.638,14 (2019);
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 426/1998, euro 248.517,00 (2017) e euro 282.445,00 (2018 e 2019).

Sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018 e 2019, sono stati, inoltre, trasferiti i fondi previsti dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna pari annualmente ad euro 1.538.637,00 (cap. 1531 p.g. 2) e, ai sensi dell'art. 115 della medesima legge, al Parco Geopaleontologico di Pietraraja pari annualmente ad euro 228.989,00 (cap. 1531 p.g. 1).

2.8. Supporto per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali

Nel 2017 è proseguita l'attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero ubicati all'interno dei Parchi Nazionali dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Asinara.

Per quanto riguarda i Fabbricati con annessi terreni nell'Isola Asinara loc. Cala Reale, concessi in uso governativo al Ministero dell'ambiente nel 2000, a seguito del nuovo accatastamento, sono stati dismessi e riconsegnati al richiamato Ministero con verbali del 30 maggio 2018.

E' stato quindi predisposto il Protocollo d'intesa per la valorizzazione di detti beni demaniali che è stato sottoscritto, nel 2019, con l'Ente Parco nazionale dell'Asinara.

Nel 2019, sono state avviate le interlocuzioni per la definizione del Protocollo d'intesa per la valorizzazione dei beni demaniali concessi in uso governativo al Ministero siti al Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

2.9. Sorveglianza Aree protette

Nel 2017, è iniziata la collaborazione con i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente – Reparti Carabinieri per i Parchi Nazionali (CTA-RCPN) dei Carabinieri-forestali (o CUTFAAC), in

prosecuzione della precedente collaborazione con i CTA del Corpo Forestale dello Stato di cui al D.P.C.M. 5 luglio 2002, come modificato dal DPCM 14 maggio 2012.

Infatti, con il D.L.vo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, è stato previsto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri (Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - CUTFAAC) ed il trasferimento delle funzioni con particolare riferimento alle attività di sorveglianza nelle aree protette statali previste dall'articolo 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal richiamato D.P.C.M. del 5 luglio 2002 e s.m.i. istitutivo dei C.T.A.

In tale ambito, in data 9 novembre 2017, promosso dall'Arma dei Carabinieri e dal Ministero dell'ambiente, è stato siglato il Protocollo d'intesa Ministero ambiente, Arma dei Carabinieri e Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette. Detto Protocollo è rivolto ad intensificare l'impegno di legalità nei parchi nazionali e nelle riserve naturali statali, con l'obiettivo principale di assicurare un'azione sinergica nel rispetto dei principi istitutivi delle aree protette. Individua, modalità di fruizione compatibili con gli strumenti di gestione delle aree protette e misure di vantaggio per gli anziani, le categorie protette e gli studenti. Costituisce atto di indirizzo cui gli enti parco nazionali dovranno riferirsi ai fini della collaborazione interistituzionale con l'Arma dei Carabinieri per le attività di sorveglianza e per la stipula delle Convenzioni attuative previste.

Nel 2017, con apposite circolari della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, è stata chiesta ai Parchi Nazionali la compilazione di una “scheda CTA - consuntivo annuale”; ciò ha permesso di analizzare i nuovi dati riguardanti in particolare il personale, i mezzi di servizio, gli immobili e i servizi svolti da parte dei CTA-RCPN del suddetto Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

Nel 2019, si è provveduto alla definizione di un nuovo DPCM con il quale sono stati abrogati i richiamati DPCM del 2002 e 2012, quale documento di riferimento per l'istituzione e la gestione degli organismi di sorveglianza nei Parchi Nazionali ricadenti nelle regioni a Statuto ordinario, confermando le previsioni contenute nei precedenti DPCM con riferimento agli Enti Parco ricadenti nel territorio di regioni a statuto speciale o di Province autonome, tenuto conto che, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016, sono stati istituiti il Parco nazionale “Isola di Pantelleria” e l'Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”.

3 Le aree marine protette

“Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche

naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono”.

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 36, comma 1, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente. Con successivi interventi normativi detto elenco delle aree marine di reperimento è stato integrato.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

La legge 8 ottobre 1997, n. 344 ha inserito una nuova area marina di reperimento, Parco marino Torre del Cerrano, nell'elenco delle aree marine di reperimento.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito una nuova area marina di reperimento, il Santuario dei Mammiferi marini, nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La Legge 23 marzo 2001, n. 93, ha inserito, tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco.

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 116, ha inserito, tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo.

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 6, comma 3) ha previsto l'inserimento nella lista delle aree di reperimento, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 394/91, delle zone marine afferenti ai Banchi Graham, Terribile, Pantelleria, Avventura, situati nel Canale di Sicilia, *“limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente”*.

Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto all'art. 24, comma 4, secondo periodo, che “ Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020”.

Nel corso del 2019 sono stati avviati i procedimenti tecnico-amministrativi per l'istituzione delle aree marine di reperimento sopraindicate alle lettere d), f), o) e cc), - “Punta Campanella- Isola di Capri”, “Costa di Maratea”, “Capo Spartivento – Capo Teulada” e “Isola di San Pietro” .

3.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 29 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Parco sommerso di Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini³. Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 55 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, , 93/2001, 147/2013 e 221/2015.

Aree Marine Protette istituite

N.	DENOMINAZIONE	D.M. ISTITUTIVO
1	Capo Caccia - Isola Piana	D.M. 20.09.2002

³ Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

2	Capo Carbonara	D.M.15.09.1998 aggiornato con D.M.07.02.2012
3	Capo Gallo - Isola delle Femmine	D.M. 24.07.2002
4	Capo Rizzuto	D.M. 19.02.2002
5	Cinque Terre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
6	Costa degli Infreschi e della Masseta	D.M. 21.10.2009
7	Isola dell'Asinara	D.M. 13.08.2002
8	Isola di Bergeggi	D.M. 07.05.2007
9	Isola di Ustica	D.M. 12.11.1986
10	Isole Ciclopi	D.M. 09.11.2004
11	Isole di Ventotene e Santo Stefano	D.M. 12.12.1997
12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986
16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	D.M. 06.06.1998 sostituito dal D.M. 26.04.1999
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997
22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000
25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991
28	Capo Testa – Punta Falcone	D.M. 17.05.2018
29	Capo Milazzo	D.M. 17.05.2018

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 29 aree marine protette istituite è di 228.639 ettari. A queste si aggiungono i due parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari), istituiti ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 10, e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.526.909 ettari), nonché le zone a mare dei due Parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (72.049,72 ettari).

Aree marine protette in corso di istituzione

Il comma 117 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) aveva previsto risorse finanziarie per l'istituzione di due nuove aree di reperimento, Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo; allo stesso comma 117, erano state previste risorse al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone già previste nell'elenco delle aree di reperimento. Un incremento di risorse a favore di una più rapida istituzione delle aree marine protette è stato previsto anche nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 6, comma 3).

Pertanto, sono state sottoscritte due Convenzioni con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle relative attività istruttorie che sono state prorogate fino al 2020.

Le attività istruttorie svolte sono state in particolare:

- **Per Capo Testa – Punta Falcone:**

La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta (Rep. n. 116/CU del 21/09/2017).

Il Ministero ha, quindi, acquisito il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina dell'AMP, predisposto ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Adunanza del 23 novembre 2017).

E' stato, conseguentemente, trasmesso lo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, unitamente alla Relazione AIR, per gli adempimenti previsti all'art. 9, comma 2, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, e la Relazione ATN, per gli adempimenti previsti al comma 7, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008.

Su indicazioni del DAGL sono state apportate alcune modifiche a detto schema di decreto che sono state fatte proprie dal Ministero.

Con D.M. 17.05.2018 è stata istituita l'area marina protetta e, in medesima data, con D.M. n. 102 del 17.05.2018 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta. I due decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 05/09/2018.

- Per Capo Milazzo:

Ai fini della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti previsti all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato trasmesso lo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, unitamente alla Relazione AIR, per gli adempimenti previsti all'art. 9, comma 2, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, e la Relazione ATN, per gli adempimenti previsti al comma 7, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008.

Su indicazioni del DAGL sono state apportate alcune modifiche a detto schema di decreto che sono state fatte proprie dal Ministero.

Con D.M. 17.05.2018 è stata istituita l'area marina protetta e con D.M. n. 323 del 26/11/2018 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta. Prima di poter procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento è stato sottoposto al preventivo controllo della Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2019).

Nel corrente esercizio è stato approvato il disciplinare provvisorio, nell'attesa di definire il Regolamento di esecuzione e organizzazione.

- Per Capo Spartivento

E' stato completato il procedimento tecnico per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento. Il Regolamento di disciplina ha già avuto il parere favorevole in sede tecnica della Conferenza Unificata.

Con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono state appostate specifiche risorse per l'istituzione dell'AMP.

Per completezza, si segnala che nel corso del corrente esercizio è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del Decreto istitutivo e che, detto decreto, unitamente a quello che approva il Regolamento di disciplina, sarà a breve sottoposto alla Conferenza Unificata.

- Per Isola di Capri

Con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono state appostate specifiche risorse per l'istituzione dell'AMP.

E' in corso la programmazione degli incontri con il pubblico, finalizzati all'acquisizione delle istanze socioeconomiche necessarie per il completamento dell'istruttoria tecnica .

- Per Isola di San Pietro

Con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono state appostate specifiche risorse per l'istituzione dell'AMP.

E' stato dato avvio del procedimento per una attività preliminare di ISPRA di sensibilizzazione e informazione, propedeutica all'istruttoria.

- Per Costa di Maratea

Con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono state appostate specifiche risorse per l'istituzione dell'AMP.

l'ISPRA ha stilato una proposta di programma per gli incontri con il pubblico, finalizzati all'acquisizione delle istanze socio-economiche necessarie per il completamento dell'istruttoria tecnica

- Per Costa del Monte Conero:

In data 29 marzo 2017, si è tenuta una riunione su richiesta del Comune di Ancona che ha ribadito la sua posizione favorevole in merito all'istituzione dell'area marina protetta, chiedendo la ridefinizione del perimetro dell'AMP e, contestualmente, si è candidato all'affidamento in gestione della futura AMP. Invece, manifesta contrarietà all'AMP è pervenuta da parte dei Comuni di Sirolo e Numana tramite note formali.

L'ISPRA ha, dunque, provveduto a riformulare la proposta acquisendo le citate richieste di modifica (il confine a nord spostato poco più a sud e l'esclusione dei Comuni di Sirolo e Numana). Con nota del 16/10/2017 tale nuova ipotesi di perimetrazione è stata trasmessa al Comune di Ancona, allegando anche uno schema tipo di regolamento delle attività consentite chiedendo un primo orientamento su detta nuova ipotesi. Il Comune di Ancona ha di recente comunicato agli organi di stampa di non essere favorevole all'istituzione dell'AMP.

Il Comune di Ancona non ha dato alcun riscontro a distanza di anni dalla richiesta, e non potendo il Ministero rinviare ulteriormente una decisione in merito alla prosecuzione del procedimento istitutivo, è stata convocata una riunione per il 15 novembre 2019 che però è stata disdetta dallo stesso Comune di Ancona che ha chiesto di posticipare la riunione a data da convenire.

- Per Grotte di Ripalta - Torre Calderina:

Si rammenta che per Grotte di Ripalta - Torre Calderina a seguito delle criticità ambientali emerse dagli studi condotti da ISPRA il Ministro *pro tempore* nel 2015 ha informato i Presidenti delle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato, della sussistenza di una oggettiva difficoltà per l'istituzione dell'AMP.

- Per Isole Eolie

Nell'atto aggiuntivo alla Convenzione 12 giugno 2014, è stato inserito lo svolgimento degli studi propedeutici che interessano l'area marina di reperimento delle Isole Eolie che risulta essere vasta e complessa coinvolgendo l'intero arcipelago composto da 7 isole con 64 km di costa.

Nel 2018 ISPRA ha consegnato i primi studi che, vista l'estensione dell'area e la sua ricchezza in habitat, si è ritenuta necessaria un'analisi ad ampio raggio. Gli esiti di detta analisi sono stati trasmessi al Ministero con una relazione a febbraio 2019 dalla quale emerge la grande valenza ambientale dell'area segnalando i principali siti meritevoli di tutela.

- Per Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura:

In data 29 luglio 2016 è stata stipulata una Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per la protezione della natura (MATTM -DPNM) e ISPRA indirizzata allo svolgimento degli studi preliminari all'istituzione dell'area marina protetta di "Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura", nel Canale di Sicilia, limitatamente alle aree parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

La convenzione è stata prorogata in considerazione della complessità di tali studi da svolgersi in mare aperto a distanza dalla costa. L'ISPRA ha concluso i lavori a dicembre 2017 e all'inizio del 2018 ha consegnato gli esiti degli studi.

Attesa la complessità relativa allo svolgimento degli studi in tali aree, sia per la distanza dalla costa che per la vastità dell'area di reperimento, nel corso del 2018 sono state chieste a ISPRA alcune integrazioni volte a migliorare l'indirizzo dei prodotti consegnati per una valutazione conclusiva dell'istruttoria tecnica: ne è seguita un'ulteriore elaborazione tutti i dati a disposizione dell'Istituto che ha fornito alcune sintesi cartografiche a dicembre 2019.

- "Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)"

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1112, sono state modificate le denominazioni di due aree di reperimento, ed in particolare la denominazione "Capo Spartivento-Capo Teulada" è stata modificata in "Capo Spartivento" e "Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)" è stata modificata in "Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca".

Nell'ambito della Convenzione MATTM (DPNM) – ISPRA indirizzata alle attività relative alle istruttorie necessarie per l'istituzione delle tre citate aree marine protette, stipulata in data 2 agosto 2016 e che, in base ad un atto di proroga, è ancora in corso, l'ISPRA ha completato l'istruttoria relativa a l'area di "Capo Spartivento" e, per la stessa, il MATTM nel 2018 ne ha potuto avviare l'istruttoria amministrativa.

Per le altre due aree gli studi sono ancora in corso.

In particolare, nell'area di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca ricadono 11 comuni e ciò rende più complesse e lunghe le procedure di partecipazione e condivisione del processo, nonché riguardo all'effettivo interesse da parte di tutte le amministrazioni interessate. L'indagine ambientale è in una fase molto avanzata.

Dopo varie interlocuzioni e alla luce degli esiti del lavoro istruttorio condotto, il Ministero ha chiesto, il 28 ottobre 2019, agli EE.LL. di voler esprimere formalmente il proprio interesse all'attualità in merito all'istituzione dell'area marina protetta. La Provincia di Lecce si è espressa a favore dell'area marina protetta e il Comune di Otranto, che ne ha da sempre promosso l'istituzione, ha scritto facendosi anche portavoce degli altri comuni interessati chiedendo un confronto.

Per Golfo di Orosei – Capo Monte Santu nel corso dell'istruttoria sono risultate poco definite le posizioni dei Comuni ricadenti nell'area (Baunei, Dorgali e Orosei) e irrisolte le posizioni degli operatori locali riguardo l'istituzione dell'AMP. Tuttavia con procedere delle interlocuzioni con gli EE.LL. sia da parte del Ministero che di ISPRA, è emersa una volontà positiva da parte de Comuni di Dorgali e Orosei e una decisa contrarietà da parte di Baunei.

3.2. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 29 propriamente dette:

- 11 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 7 Enti Parco (5 nazionali e 2 regionali);
- 1 Regione
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;

e per i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 1 associazione ambientalista;
- 1 Parco archeologico
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Affidamento in gestione

Area marina protetta Regno di Nettuno –

L'area marina protetta è stata istituita con DM del 27 dicembre 2007 affidando provvisoriamente la gestione al Consorzio costituito a tale scopo tra i sette Comuni ricadenti nell'area. Per le manifeste criticità gestionali con decreto n. 74 del 17 aprile 2015 il Ministro ne ha revocato l'affidamento della gestione e l'area è stata gestita, in sostituzione, dalla Capitaneria di Porto di Napoli.

La stessa Capitaneria di Porto di Napoli ha promosso, e sottoscritto in data 15.02.2016, un accordo con il Consorzio di Gestione dell'area marina protetta di Punta Campanella per la gestione provvisoria dell'area marina protetta Regno di Nettuno.

Nel 2017 e 2018 l'area marina protetta e il citato Consorzio di Comuni, hanno provveduto a risolvere le criticità e, dalle deliberazioni e dagli atti acquisiti, è emerso il completo superamento delle problematiche che hanno motivato la revoca dell'affidamento della gestione di cui al DM 74/2015. Conseguentemente, il Consorzio ha chiesto il riaffidamento della gestione.

Con DM n. 285 del 16/10/2018, il Ministro ha nuovamente affidato a detto Consorzio la gestione dell'AMP.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte di Conti che ne ha comunicato il superamento del controllo di legittimità in data 31/07/2019. Tale decisione è stata comunicata alla Capitaneria di Porto di Napoli ed è stato perfezionato il passaggio di consegna ed il Consorzio si è reinsediato come soggetto gestore.

Area marina protetta di Capo Rizzuto

A conclusione dell'iter istruttorio tecnico-amministrativo, svolto nel 2016, a inizio 2017 è stato sottoposto alla firma del Ministro il decreto di affidamento in gestione dell'area marina protetta di Capo Rizzuto alla Regione Calabria.

Il decreto è stato emanato in data 2 marzo 2017.

Al fine di definire le previsioni operative relative alle modalità di svolgimento della gestione, in data 27 luglio 2017 è stata stipulata fra MATTM-DPNM e Regione Calabria-Dipartimento Ambiente una convenzione, resa esecutiva con decreto direttoriale del 1° agosto 2017.

Appurate le criticità rappresentate dalla Regione Calabria nel proseguire l'attività di gestione dell'AMP svolta negli anni 2018 e 2019, la gestione provvisoria dell'area marina protetta è stata affidata

alla Capitaneria di Porto di Crotona, con decreto direttoriale del 2020, nelle more del completamento dell'iter di assegnazione in gestione alla Provincia di Crotona che ne ha manifestato l'intenzione.

E' stata avviata una riflessione congiunta con l'Ente gestore e gli enti territorialmente interessati. A questa sono seguite diverse interlocuzioni per la definizione di un consorzio di gestione allargato, senza però addivenire né alla sua composizione né alla sua organizzazione nonostante i numerosi solleciti.

Pertanto, con Decreto direttoriale del 19.07.2019 si è formalizzato l'avvalimento della Capitaneria di Porto di Palermo per la gestione dell'area marina protetta

Area marina protetta del Plemmirio

Medesima attività è stata avviata anche per detta area e, su richiesta dell'ente gestore in merito alla possibilità di includere nel nuovo consorzio di gestione la Stazione Zoologica Anton Dohrn definendo una proposta consortile alla luce delle specifiche disponibilità espresse. Sono stati avviati approfondimenti individuando termini e modalità con cui tale inclusione si rendesse possibile. La definizione della forma consortile è in corso.

Affidamento in gestione dei Parchi sommersi di Baia e di Gaiola

In premessa, si richiamano i decreti istitutivi del 7 agosto 2002 dei due Parchi sommersi che affidano la gestione in via provvisoria alla Soprintendenza ai beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta. A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni recate con D.P.R. del 29 agosto 2014, n. 171 sulla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è emersa la necessità di pervenire alla definizione del soggetto gestore del parco sommerso di "Gaiola" e del parco sommerso di "Baia". Pertanto, a far data da gennaio 2017 sono state avviate interlocuzioni con tutti gli Enti e le associazioni territorialmente interessati al fine di definire un definitivo assetto gestionale per i due Parchi Sommersi.

All'unanimità sono state approvate le due seguenti soluzioni: per il Parco Sommerso di Gaiola, l'affidamento della gestione al C.S.I. Gaiola onlus e, per il Parco Sommerso di Baia, l'affidamento al Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Pertanto, C.S.I. Gaiola onlus ha inviato una proposta di gestione che è stata positivamente valutata, ed è stato predisposto lo schema di decreto di affidamento in gestione, in merito al quale sono stati richiesti i pareri formali degli enti interessati a conferma delle posizioni favorevoli già espresse in fase istruttoria, nonché l'espressione del concerto al MIBACT.

Medesimo iter è stato avviato per il parco sommerso di Baia, tuttavia, a causa del nuovo assetto organizzativo interno al MIBACT, ha subito un rallentamento istruttorio e, nel corso del 2018, si sono

tenute alcune riunioni tecniche fra MATTM-DPNM e Ente Parco Archeologico dei Campi Flegrei per pervenire a una proposta di gestione condivisa e coerente con il vicino Parco sommerso di Gaiola.

Il procedimento descritto si è concluso con il decreto di affidamento in gestione del Parco sommerso "Gaiola" a C.S.I. Gaiola Onlus in data 13 maggio 2019.

E' stato, altresì, predisposto lo schema di decreto di affidamento in gestione del Parco sommerso "Baia" inoltrato al Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, al fine dell'espressione del concerto previsto ai sensi dell'art. 9, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Area marina protetta Isole Tremiti

Attualmente l'AMP è gestita dall'Ente Parco del Gargano anche se esiste una richiesta di affidamento in gestione da parte del Comune.

Al riguardo è stato richiesto parere al Consiglio di Stato che si è espresso ritenendo percorribile tale scelta da parte del Ministero, previo parere favorevole dell'Ente Parco.

Commissioni di riserva

Le Commissioni di riserva, istituite con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, affiancano l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dall'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricostituzione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'ISPRA;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel 2018 sono state ricostituite le Commissioni di Riserva di 26 delle 28 Aree Marine Protette istituite.

Nel 2019 sono state effettuate alcune sostituzioni dei membri di Commissioni e avviata l'istruttoria per la costituzione delle Commissioni di riserva delle AMP di recente istituzione Capo Testa-Punta Falcone e Capo Milazzo.

3.3. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta ,ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Sono state avviate, inoltre, le istruttorie per l'approvazione dei Regolamenti relativi alle AMP, Isole Tremiti, Isole Ciclopi, Torre Guaceto, Capo Caccia – Isola Piana e Capo Testa – Punta Falcone e per l'aggiornamento dei Regolamenti relativi alle AMP, Plemmirio, Capo Carbonara e Porto Cesareo.

Disciplinari integrativi

Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione rimanda, per la maggior parte delle discipline delle attività che si svolgono nelle AMP, ad un Disciplinare integrativo per completare i dettagli normativi delle singole attività.

Nel 2017, è stata avviata una intensa attività, di concerto con gli enti gestori, per il rafforzamento del sistema regolatorio delle AMP pervenendo all'approvazione dei Disciplinari integrativi per Capo Rizzuto, Porto Cesareo, Isole Pelagie, Secche di Tor Paterno, Ustica, Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, Capo Carbonara, Costa degli Infreschi, Santa Maria di Castellabate.

Nel 2018, l'attività di rafforzamento del sistema regolatorio delle AMP, ha portato all'approvazione dei Disciplinari integrativi per Cinque Terre, Isola di Bergeggi, Portofino, Miramare, Secche di Tor Paterno, Isole di Ventotene e Santo Stefano, Torre del Cerrano, Costa degli Infreschi e della Masseta, Punta Campanella, S.M. Castellabate, Isole Tremiti, Porto Cesareo, Torre Guaceto, Capo Rizzuto, Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Isole Egadi, Plemmirio, Isola dell'Asinara, Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo.


Nel 2019, l'attività di rafforzamento del sistema regolatorio delle AMP, ha portato all'approvazione dei Disciplinari integrativi per Cinque Terre, Isola di Bergeggi, Portofino, Miramare, Secche di Tor Paterno, Isole di Ventotene e Santo Stefano, Torre del Cerrano, Costa degli Infreschi e della Masseta, S.M. Castellabate, Porto Cesareo, Torre Guaceto, Isola di Ustica, Isole Egadi, Plemmirio, Isole Ciclopi, Isole Pelagie, Isola dell'Asinara, Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Punta Campanella, Capo Caccia, Isole Tremiti, Capo Rizzuto, Secche della Meloria.

3.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Gli Enti gestori delle Aree Marine Protette, hanno provveduto alla programmazione annuale e triennale delle proprie attività di gestione finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale – fig.1) e delle conseguenti strategie da mettere in campo secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*).

Detto "modello di programmazione standardizzato" ISEA, operativo per le Aree marine protette dal 2012, consentendo di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare, e, inoltre, permette di elevare gli standard di gestione, facilitando anche lo scambio di buone pratiche all'interno del network delle aree marine protette.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA



Protetta

Sulla base delle strategie gli Enti gestori hanno programmato, negli ultimi anni, diverse attività nell'ambito delle seguenti finalità istitutive:

- tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili;
- realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi.

Più in particolare, la programmazione degli Enti gestori delle Aree Marine Protette ha riguardato le seguenti tematiche:

- **tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate in particolare al raggiungimento dei biodiversity target e al mantenimento e consolidamento degli obiettivi conseguiti:** per le azioni di conservazione della biodiversità poste in essere dalle aree marine protette, si evidenziano: interventi di monitoraggio delle possibili fonti di inquinamento fisico-chimico delle spiagge e degli ambienti marini; interventi di pulizia anche con l'utilizzo dei battelli spazzamare; fruizione ecosostenibile delle spiagge e sicurezza della balneazione attraverso presidi e sorveglianza delle spiagge all'interno delle Aree Marine; attività nei centri di recupero animali marini spiaggiati e/o in difficoltà; studi sulle alterazioni dell'ambiente marino dovute alla presenza di specie aliene e conservazione delle specie minacciate; realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento e manutenzione di strutture antistrascico finalizzate a debellare la pesca illegale;
- **monitoraggio socio-economico:** permette di controllare l'impatto diretto ed indiretto delle attività svolte dai fruitori sul territorio (impatto antropico) come i pescatori professionali, artigianali e sportivi nonché dei subacquei attraverso gli operatori diving al fine poi di porre in essere, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio, le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat.

monitoraggio di carattere scientifico: permette di monitorare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito, sono proseguiti gli studi sul così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, gli stessi contribuiscono all'attività di reporting di competenza regionale (art.13 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ss.mm.ii.), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva Habitat ed effettuano, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.10.2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE. Gli Enti gestori delle aree marine protette, sono anche incaricati della gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette, ed in virtù di tale attività, nel 2019, sono stati destinatari di un apposito finanziamento al fine di allinearsi con quanto evidenziato dalla Commissione europea con il "Piano d'azione per

la natura, i cittadini e l'economia" (COM 2017 198 final). Detto "Piano d'azione" ha previsto priorità specifiche per migliorare l'attuazione delle Direttive Natura 2000, la loro coerenza con gli obiettivi socioeconomici e il dialogo con le autorità a livello nazionale, regionale e locale, con i portatori d'interesse e i cittadini;

- **educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione:** gli Enti gestori al fine di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione locale e turistica sui temi di una fruizione sostenibile del territorio protetto promuovono azioni di interazione con gli stakeholder locali. In tal senso, le attività svolte dagli Enti gestori sono state numerose sia con le scuole che con i fruitori stagionali favorendo il processo di consapevolezza ed auto-educazione che incoraggia la costruzione di saperi condivisi e di senso civico. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli Enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo o video), che viene divulgato negli info-point, nei musei, nei centri visita, negli eventi internazionali, nazionali e locali, o direttamente attraverso operatori (diving e pescaturismo) dell'area marina protetta che svolgono le previste attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare.

Direttiva Ministro per Eco-rendicontazione naturalistica

Si accenna brevemente anche alle attività svolte dagli Enti gestori delle aree protette marine ai sensi della "Direttiva del Ministro emanata nel 2013", con la quale fu avviato un progetto per la ricognizione e la raccolta dei dati sulle attività e sulle risorse destinate alla ricerca e al monitoraggio della biodiversità, con specifico riferimento alle specie e agli habitat di interesse conservazionistico e/o gestionale presenti nell'area, e con specifico riferimento alle attività legate che incidono e contribuiscono ad un uso sostenibile dei servizi eco-sistemici.

L'attività dal 2013 è stata finalizzata alla realizzazione di un database complessivo delle conoscenze attraverso l'elaborazione di un modello sperimentale di rendiconto naturalistico, differenziato per le varie aree marine e prevedeva 6 fasi in attuazione delle Direttive emanate annualmente dal Ministro (Fase "0 - Fotografia della disponibilità di dati relativi al rendiconto naturalistico delle AMP"- Fase "2 - Individuazione delle funzioni e dei servizi Ecosistemici" - Fase "3- Contabilizzazione dei costi ambientali ed economici" Fase "4- Contabilizzazione dei benefici ambientali ed economici" - Fase "5 – Conto dei flussi ambientali e bilancio dell'AMP" e Fase "6- Informatizzazione gestione dati e sviluppo sistema contabilità").

A seguito della conclusione del progetto di Eco-rendiconto naturalistico con la presentazione dei risultati ottenuti, le attività previste dalla Direttiva del Ministro per l'annualità 2018 (emanata il 16/11/2018), sono funzionali al consolidamento dei risultati raggiunti con la prosecuzione attraverso il monitoraggio necessario per assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e la

successiva implementazione delle piattaforme informatiche sugli ecosistemi tutelati dalle Aree marine protette.

All'uopo, i soggetti gestori hanno presentato le proposte delle attività da finanziarsi alle quali seguirà la consegna del primo report sulle attività svolte.

Con la Direttiva 2019 (emanata il 24/10/2019) le attività previste sono state indirizzate al mantenimento e aggiornamento della struttura di gestione, tramite la raccolta di informazioni e dati, seguendo le indicazioni del protocollo nazionale già condiviso, in particolare:

- Componente Ecologica: Analisi e aggiornamento della componente bentonica e ittica, tramite realizzazione di campionamenti mirati al completamento e/o implementazione di indagini su aree di particolare interesse e/o pregio dell'AMP.
- Componente Economica: Informazioni per l'allocazione di costi e benefici economici ai diversi servizi ecosistemici generati dall'AMP.

Altresì ai soggetti gestori è stato richiesto di individuare nuove componenti per l'implementazione della struttura, scaturiti dalla necessità di integrare le informazioni raccolte.

All'uopo i soggetti gestori hanno presentato le proposte delle attività da finanziarsi alle quali seguirà la consegna della relazione finale.

Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Le ASPIM (Aree Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo) o SPAMI (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) sono zone marine e costiere caratterizzate da un elevato grado di biodiversità, habitat di particolare rilevanza naturalistica, specie rare, minacciate o endemiche. Tali siti possono rivestire importanza dal punto di vista scientifico, estetico, culturale o educativo e per essi deve essere assicurata capacità di gestione tale da garantirne la salvaguardia.

Le aree marine protette italiane riconosciute nella Lista ASPIM dal 2019 sono 11: Portofino, Capo Caccia - Isola Piana, Capo Carbonara, Miramare, Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Plemmirio, Porto Cesareo, Punta Campanella, Tavolara - Punta Coda Cavallo e Torre Guaceto e Isole Egadi che nel 2019, ha concluso positivamente l'iter di ammissione ed è stata riconosciuta quale nuova area marina protetta italiana nella Lista ASPIM.

Le attività degli Enti gestori delle aree marine protette anche negli triennio 2017 - 2019 sono state dedicate al mantenimento dello status di ASPIM - perché essere una area ASPIM aumenta la responsabilità di controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare queste aree specialmente protette nel cui habitat molte specie sia di flora e di fauna vivono e si riproducono. Alcune delle aree marine protette nel corso del triennio, sono state oggetto della prevista

revisione – da parte del RAC/SPA (*“Regional Activity Center Specially Protected Areas”*)- confermando positivamente i risultati ottenuti.

Inoltre, al fine di dare attuazione all'Accordo bilaterale di cooperazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'UN Environment/MAP (Programma ambientale delle Nazioni Unite/piano d'azione per il Mediterraneo della Convenzione di Barcellona - obiettivo dell'Aichitarget11 della CBD e dell' SDG14.5 nel Mediterraneo), nel corso della 3^a riunione dello Steering Committee di Unep/Map di Sophia Antipolis, sono state approvate le schede di attività per il piano di lavoro 2018-2019 in coerenza con il Programma di lavoro Unep/Map.

Nel febbraio 2019, durante il Kick-off meeting tenutosi presso l'AMP di Torre del Cerrano, è stato siglato il Programma di gemellaggio ASPIM, al fine di fornire un'opportunità di scambio di buone pratiche tra quattro aree marine protette italiane e quattro straniere “per sviluppare e rafforzare un'efficace gestione delle aree specialmente protette di importanza mediterranea”. Quale strumento operativo tra le aree interessate, è stato individuato il modello standardizzato ISEA.

Tali gemellaggi hanno promosso la creazione di un network tra ASPIM / AMP al fine di rafforzare lo scambio di esperienze e di buone pratiche di gestione, standardizzando l'intero processo di gestione, sviluppando altresì le capacità comuni e coinvolgendo anche le associazioni della società civile al fine di aumentare il numero di ASPIM. Inoltre nell'ambito dei lavori, le ASPIM/AMP del programma hanno firmato i memorandum d'intesa con le associazioni locali, al fine di implementare, con piccoli progetti, la loro diretta partecipazione alla gestione dell'area protetta. Le attività del predetto Programma di gemellaggio, si sono concluse nel dicembre 2019 e i risultati del progetto sono poi stati presentati in un workshop conclusivo tenutosi presso l'AMP di Torre Guaceto. Il tema centrale del workshop, è stata la proposta per un'implementazione futura delle attività, ovvero, il lancio di una piattaforma per la collaborazione fra le ASPIM del Mediterraneo. La piattaforma vuole implementare la condivisione di buone pratiche e lo scambio di esperienze, conoscenze e metodologie, nonché porsi come spazio per la messa a sistema delle esperienze di management delle aree marine protette mediterranee.

Contestualmente, gli Enti gestori hanno provveduto anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

3.5 Altre attività: sorveglianza delle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza in mare nelle zone di protezione (A, B e C) delle aree marine protette, nel periodo in riferimento è proseguita la collaborazione con il Comando Generale delle

Capitanerie di Porto, sulla base di apposita Convenzione, per incrementare il controllo sulle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Le attività svolte sono risultate essenziali per contrastare le numerose infrazioni e i fenomeni di illegalità segnalati dagli Enti gestori nell'ambito anche della pesca di frodo e delle violazioni dei diportisti. Al fine di implementare la sorveglianza, secondo le proprie specifiche esigenze, gli stessi Enti gestori hanno provveduto a stipulare ulteriori singoli accordi e/o convenzioni con le Capitanerie locali, coinvolgendo anche altri soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e le Associazioni di volontariato.

3.6. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei fondi ordinari l'Amministrazione a seguito dell'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI (Software per la determinazione dei criteri di riparto per le Aree Marine Protette), ha ripartito i fondi destinati alla gestione delle 27 aree marine protette, finanziando l'importo totale rispettivamente di € 4.695.074,00 per l'anno 2017, di € 3.869.408,00 per l'anno 2018 e di € 3.813.440,00 per l'anno 2019.

Altresì nel 2018, per le finalità di promozione delle aree marine e di tutela della biodiversità nelle aree marine sono stati finanziati progetti per complessivi € 955.000,00 a valere sul capitolo dedicato alla Tutela della biodiversità.

Inoltre, per le finalità delle Aree marine protette individuate dalla sopra descritta Direttiva Ministro per Eco-rendicontazione naturalistica 2013/2018 "*Direttiva agli Enti Parco e alle Aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità*" sono state impegnate a valere sul capitolo 1551 pg.1. "*Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*" le somme complessive:

- nel 2017 di € 1.042.500,00, individuando le quote di € 57.500,00 per le aree marine specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) e di € 27.500,00 per le non ASPIM;
- nel 2018 di € 1.002.000,00, individuando le quote di € 56.500,00 per le aree marine specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) e di € 26.000,00 per le non ASPIM;
- nel 2019 di € 921.000,00 individuando le quote di € 53.000,00 per le aree marine specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) e di € 23.000,00 per le non ASPIM.

Per investimenti ed interventi straordinari, a valere sul capitolo di investimenti 7311 denominato "Gestione aree protette marine", gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di

finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 1.979.233,07 nell'anno 2017, di € 2.720.502,65 nell'anno 2018 e nell'anno 2019 di € 1.850.140 di cui: € 380.140,00 per ripristino e/o acquisto nuove dotazioni; ed € 1.470.000,00 per attività concernenti le misure di conservazione.

Nel 2019, in particolare, gli Enti gestori delle aree marine protette, sono stati coinvolti, in quanto anche gestori delle ZPS e dei SIC ricadenti all'interno delle aree protette, nella programmazione delle attività concernenti le misure di conservazione. A tale riguardo, il finanziamento spettante ad ogni Ente gestore è stato determinato in maniera imparziale in base all'estensione del SIC/ZSC ricadente all'interno dell'AMP. Al fine di rendere omogenea ed uniforme l'assegnazione di detti fondi e per mitigare in maniera perequata la relativa distribuzione, sono state individuate n. 2 fasce, che hanno determinato le rispettive quote (€ 40.000,00 fino a 2.500 Ha ed € 70.000,00 oltre i 2.500 Ha). Il tutto, per dare seguito concretamente ai principi della Rete Natura 2000, in linea con quanto evidenziato dalla Commissione europea con il "Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia" (COM 2017 198 final), che prevede priorità specifiche per migliorare l'attuazione delle Direttive Natura 2000, la loro coerenza con gli obiettivi socio economici e il dialogo con le autorità a livello nazionale, regionale e locale, con i portatori d'interesse e i cittadini. Detto finanziamento, inoltre, è risultato coerente con il Rapporto della Corte dei Conti Europea N°. 01/2017 che ha evidenziato come la Rete Natura 2000 non è stata implementata nel pieno delle sue potenzialità e che i fondi UE non sono stati ben mobilitati ai fini della sua gestione.

Infine, per la gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato finanziato per gli anni 2017 e 2018 l'importo di € 121.289,00 per il 2019 l'importo di € 146.842,00 – equamente suddiviso tra i due Enti gestori - a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi sommersi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

4 Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91).

La legge n. 394/91 e le sue ss.mm.ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Riperimetrazioni

Nel 2017 è proseguita l'istruttoria relativa alla richiesta di riperimetrazione da parte del Consorzio di gestione della Riserva naturale statale "Torre Guaceto", proposta avanzata nel Piano di gestione della Riserva.

4.2. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Nel 2017 è stato espresso parere, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale Strategica di cui al D. Lgs. n. 152/2006, relativamente al Piano di Gestione della RNS del Litorale Romano.

4.3 Organi di gestione

Per quanto riguarda gli organi di gestione delle Riserve naturali statali, nel 2017 è stato nominato un componente del Comitato di gestione permanente della Riserva naturale statale dell'Isola di Vivara.

Nel 2019, a seguito della mutata proprietà dell'Isola di Vivara, si è reso necessario modificare l'articolo 4 del DM 24 giugno 2002, istitutivo della Riserva naturale, relativo all'organismo di gestione, provvedendo a modificarne la composizione eliminando il riferimento alla precedente proprietà

dell'Isola. E' stato inoltre previsto che il Comitato di gestione, prima avente natura permanente, duri in carica cinque anni, in analogia con gli altri organi di *governance* delle aree protette nazionali. Dette modifiche sono state introdotte con DM del 2 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019.

Nel 2019 è stata inoltre nominata la Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

4.4. Contributo ordinario alle riserve naturali statali

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averte, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1551, p.g.2, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad euro 3.355.878,20 per l'anno 2017, euro 3.366.249,57 per l'anno 2018 ed euro 3.193.606,74 per l'anno 2019 .

5. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

Il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone Speciali di Conservazione - ZSC), e della Direttiva e 09/147/CE (già 79/409/CEE), "Uccelli" (Zone di Protezione Speciale - ZPS).

Infatti, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (Parchi nazionali, Aree Marine Protette e Riserve statali), pari a 1.894.192 ha⁴, la sovrapposizione con Natura 2000 raggiunge i 1.490.741 ha, che equivale a quasi il 79% .

E' quindi importante il contributo che le aree protette nazionali forniscono nella attuazione delle Direttive comunitarie e nella piena realizzazione della rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le integrazioni tra le previsioni della L.394 e le direttive comunitarie, per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. di recepimento della Direttiva Habitat, stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS" ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della

⁴ (senza considerare il Santuario dei cetacei)

Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Per le aree naturali protette di rilievo nazionale e per le aree marine protette, l'adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione, o all'occorrenza dei piani di gestione, per le porzioni delle ZSC interne a tali aree, è competenza dei rispettivi enti gestori, ai quali ne resta affidata anche la gestione.

Attualmente, è in corso il processo di designazione dei SIC in ZSC, che prevede appunto l'individuazione di misure sito specifiche. A tal fine, nel corso del triennio 2017 – 2019, è proseguito il lavoro mirato all'integrazione di tali misure, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale.

Questo impegno si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione N.2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti.

6. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000

La conservazione della vegetazione naturale presente nelle aree protette avviene anche attraverso la tutela dagli incendi boschivi, soprattutto evitando i grandi incendi in ambienti mediterranei ma non solo considerando alcuni eventi degli ultimi anni lungo l'arco alpino. La migliore tutela è possibile con la redazione e la successiva attuazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (i piani AIB).

Tale compito, per le aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta degli enti gestori, in attuazione dell'art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Per questo, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare (ora Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico – DG PNA) fornisce linee guida e supporto tecnico-scientifico agli Enti gestori delle aree protette statali relazionandosi con n. 91 aree protette statali (n. 24 Parchi Nazionali e n. 67 Riserve Naturali Statali) che hanno l'obbligo di redigere e applicare un proprio piano pluriennale anti incendi boschivi (o piano AIB) in conformità a due appositi Schemi di piano AIB di riferimento nazionale (uno per i PN e l'altro per le RNS), pubblicati sul sito del Ministero in apposita pagina dedicata alle attività antincendi boschivi.

Ogni anno, inoltre, pervengono al Ministero le relazioni dei relativi aggiornamenti annuali ai piani AIB pluriennali vigenti, che vengono esaminati per la verifica della loro concreta applicazione tramite l'analisi della scheda tecnico-economica delle spese pertinenti le attività di prevenzione incendi,

sostenute nell'anno appena trascorso e previste per l'anno corrente, nonché dei risultati statistici ottenuti contro gli incendi boschivi.

Alla scadenza del vigente piano AIB pluriennale (generalmente quinquennale) – in osservanza di apposita circolare annuale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA/MATTM) - l'Ente gestore dell'area protetta propone al Ministero un nuovo piano AIB, impostato secondo il suddetto schema di riferimento unico nazionale predisposto dalla stessa Direzione, che avvia quindi l'istruttoria di legge (indicata nell'art. 8 sopra citato) per adottare il nuovo piano AIB dell'area protetta statale.

L'istruttoria consiste nel valutare i contenuti del nuovo piano e la sua conformità al suddetto schema di riferimento e comprende il parere del Corpo Forestale dello Stato (CFS), ora sostituito dai pareri del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri - CUFA per la parte "previsione" e "prevenzione" del piano AIB e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CNVF per la parte dedicata alla "lotta attiva" (spegnimento incendi), secondo le rispettive competenze istituzionali; segue la successiva intesa con la/e Regione/i territorialmente competente/i per l'inserimento del piano AIB dell'area protetta nel corrispondente piano AIB regionale e, quindi, la predisposizione del relativo decreto di adozione dei piani AIB a firma Ministro, per la sua emanazione e successiva pubblicazione in G.U. del relativo "Comunicato", e sul sito ministeriale.

Quindi, salvo eventuali slittamenti da parte di uno o più dei diversi soggetti istituzionali interessati dall'iter di legge appena descritto, ogni cinque anni il piano AIB pluriennale viene rinnovato, sostituito e pubblicato come piano vigente; ogni anno, invece, viene aggiornato per migliorare la sua attuazione operativa che incide direttamente su aspetti tecnico-economici per l'anno corrente.

Per un migliore espletamento di questi compiti istituzionali, è stata realizzata una specifica pagina web sul sito del Ministero che viene sistematicamente aggiornata.

Per lo stesso motivo è stata realizzata anche una apposita cartografia informatizzata ("Progetto incendi boschivi nei Parchi Nazionali") sul Geoportale Nazionale del Ministero, con la quale è possibile vedere ed utilizzare le relative carte tematiche AIB di tutti i Parchi nazionali.

Il progetto è stato aggiornato negli ultimi mesi del 2017 con l'inserimento delle aree percorse dal fuoco del 2007-2008-2009 e del 2016, rendendo così disponibile ai Parchi Nazionali una serie storica decennale (dal 2007 al 2016). I successivi dati annuali sugli incendi, dal 2017 in poi, sono ancora da aggiornare in quanto presentano difficoltà nel reperimento del dato originale per la tempistica e la non disponibilità di qualche loro componente importante (es. il tipo di copertura del suolo percorso dall'incendio: boscato o non boscato) e nella loro elaborazione interna MATTM su ambiente GIS (Sistema Informativo Geografico) e webgis (del Geoportale Nazionale).

A riguardo, si usufruisce della banca dati originali sugli incendi boschivi del CUFA (prima del CFS), caratterizzata da due diverse tipologie di dati (alfanumeriche e cartografiche) particolarmente utili per comprendere il fenomeno incendi per la predisposizione dei piani AIB, nonché ai fini statistici. Il loro uso è possibile previa armonizzazione e, quindi, associazione delle due tipologie di dati di ogni singolo

incendio, lavorando in ambiente GIS, per poi fornire i risultati agli Enti parco per l'aggiornamento del proprio piano AIB.

A seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in attuazione del Dlgs 177/2016 e s.m.i., è risultato importante per il MATTM – al fine di attuare al meglio il proprio ruolo istituzionale per la pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette statali – proporre un apposito “Protocollo d’intesa” fra lo stesso Ministero dell’Ambiente, il CUFA dell’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritto il 9 luglio 2018.

Dopo i devastanti incendi del 2017, che peraltro hanno colpito in modo particolare i parchi Nazionali, è stato costituito un apposito Tavolo tecnico inter-istituzionale (istituzioni nazionali e Regioni) sugli incendi boschivi (TT AIB), coordinato dal Dipartimento Protezione Civile e con la partecipazione attiva della DG PNM / MATTM (dal 1 gennaio 2020 DG PNA – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico), che sta dando i suoi frutti con l’emanazione di appositi atti condivisi a livello nazionale su alcuni temi specifici e particolarmente delicati di questa annosa problematica degli incendi boschivi.